

Agli Uffici Centrali di Staff

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni Regionali

Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

e, p.c. All'unità di crisi Uffici centrali -
Covid-19

OGGETTO: Precisazioni su direttiva n. 141696 del 24 marzo 2020

Nel far seguito alle istruzioni e direttive finora emanate, nonché alla videoconferenza di questa mattina, nel costante e comune obiettivo di limitare al massimo la presenza dei lavoratori negli uffici (soprattutto in quelli aperti al pubblico), ai fine di tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini, si precisa quanto segue.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, sono state adottate Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

In particolare, l'articolo 1 del citato DPCM ha disposto la sospensione di tutte *le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto*. Tra le attività indicate nell'allegato

1 è compresa, l'attività della Pubblica Amministrazione (codice ATECO 84) che dunque non è oggetto della sospensione.

Inoltre, anche le ordinanze emanate da alcuni Presidenti di regione sono intervenute sul tema delle attività essenziali da rendere in presenza.

In particolare, con riferimento alle amministrazioni centrali, l'Ordinanza regionale della Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020, ha previsto che siano considerati al pari dei servizi essenziali ai sensi della Legge n. 146/1990 - elencati al punto 5, lett. da a) a J) - anche le *“:eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di **espresa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile**” (lett. k).*

Pertanto, al fine di armonizzare e rendere coerente la precedente direttiva del 20 marzo 2020, n. 138696 con le nuove disposizioni, nazionali e regionali, che sono state emanate in data successiva al 20 marzo 2020, è stata adottata dallo scrivente l'ulteriore direttiva n. prot. 141696 del 24 marzo 2020, con il preciso scopo di limitare il generico ambito di attività compreso nel codice ATECO 84.

La direttiva del 24 marzo non ha in alcun modo modificato i presupposti normativi, doverosamente ribaditi nella stessa, da applicare nell'organizzazione degli uffici in questa fase emergenziale, già precisati nella precedente nota n. 138696 del 20 marzo scorso.

In particolare, si ribadisce ancora una volta che deve prioritariamente essere assicurato il puntuale rispetto dell'articolo 87 del Decreto legge n. 18/2020 che prescrive che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, **il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa** nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Si chiarisce altresì che la direttiva in oggetto non individua i “servizi pubblici essenziali” che l’Agenzia deve assicurare ai sensi della legge 146/90. Al contrario, nelle premesse della direttiva è espressamente richiamata l’opportunità di sottoscrivere i contratti collettivi in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, **con ciò prendendo atto dell’attuale assenza di tale regolamentazione che, tuttavia, non può costituire motivo di mancata attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 22 marzo 2020 che, come visto, escludono l’attività della Pubblica Amministrazione dalla generalizzata sospensione.**

Inoltre, nel dispositivo della direttiva, è espressamente chiarito che la qualificazione di *essenziali* delle attività (e non *dei servizi pubblici*) dell’Agenzia delle entrate elencate nelle lettere da a) a t), è finalizzata **al solo scopo di fronteggiare la situazione straordinaria** ed urgente venutasi a creare per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid – 19. Ancora, al punto 4 della direttiva, è precisato che la stessa cesserà i propri effetti al termine della fase emergenziale o sino all’adozione di ulteriori misure da parte del Governo.

Pertanto nulla è modificato in ordine alla attuale modalità di esercizio del diritto di sciopero da parte del personale dell’Agenzia delle entrate.

In ultimo, con riferimento al punto 2 della *direttiva*, si precisa che gli eventuali e motivati provvedimenti organizzativi con cui i Capi Divisione, i Direttori Centrali e i Direttori regionali individuano, tra le attività tra elencate nelle lettere da a) a t), quelle da rendere in presenza, devono essere preventivamente concordati con lo scrivente e con l’Unità di crisi Uffici centrali, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le strutture dell’Agenzia.

Non può non ribadirsi ancora una volta che è necessario limitare al massimo la presenza fisica in ufficio e quindi di ridurre al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori.

Ciò è peraltro richiesto anche dalla Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al riguardo prevede di limitare “*la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento*”.

Tutte le strutture dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ribadite con la presente nota.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente